

COPIA



COMUNE DI GROTTEDI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 8 del 13/01/2024

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ORIZZONTALI).

L'anno duemilaventiquattro e questo dì tredici del mese di gennaio alle ore 13,10 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - PRESIDENTE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	PRESIDENTE	s	
ROSSI RICCARDO	ASSESSORE - VICE SINDACO	s	
BURLA PAOLO	ASSESSORE		s

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Giuseppe Conte Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021;

Considerato che il detto CCNL, tra le altre cose, reca la nuova disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. "progressioni orizzontali");

Letto, in particolare, l'art. 14 del citato CCNL;

Letto, altresì, l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, di adottare un apposito atto regolamentare che recepisca la detta disciplina e rechi le norme di dettaglio occorrenti;

Vista, all'uopo, la proposta di "Regolamento per le progressioni economiche all'interno delle aree (progressioni orizzontali)";

Preso atto che:

- la proposta del detto Regolamento è stata trasmessa preventivamente alle OO.SS. ed alle R.S.U. con PEC/email del 09.12.2023 ed è stata discussa nella sessione negoziale integrativa del 13.12.2023, come da verbale depositato agli atti di ufficio;

- rispetto al testo sottoposto alla seduta negoziale del 13.12.2023 ed ivi sottoscritto, si è successivamente provveduto a:

1) eliminazione della preclusione all'accesso alle progressioni orizzontali per il personale ex apicale, così definito secondo la precedente classificazione del CCNL, come segnalato dai rappresentanti delle OO.SS. FP CGIL e CISL FP con PEC del 15.12.2023 acquisita al prot. com. n. 7816;

2) aggiunta, all'art. 2, del seguente inciso, previsto ex lege in quanto stabilito nel CCNL 16.11.2022: "Per il personale iscritto in Ordini o Albi professionali, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 del CCNL del 16.11.2022, la misura del "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, al fine di compensare la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa";

- il testo, come sopra emendato, è stato quindi nuovamente inviato alle OO.SS. ed alla R.S.U. con PEC/email del 15.12.2023 ed è stato nuovamente discusso e sottoscritto nella successiva seduta negoziale del 28.12.2023 ed è allegato al contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in via definitiva in quella sede per formarne parte integrante e sostanziale;

- lo stesso testo, come sopra emendato, è stato quindi inviato per opportuna conoscenza alle OO.SS. ed alla R.S.U. con PEC/email del 30.12.2023 in allegato al CCDI;

Visto, dunque, il "Regolamento per le progressioni economiche all'interno delle aree (progressioni orizzontali)", nella formulazione risultante dalle suddette vicissitudini, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e **ritenuto** di procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in materia, in virtù del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. A) e 48, comma 3, del TUEL, atteso che il presente regolamento ben può ricondursi nell'alveo della disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2001;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare il “Regolamento per le progressioni economiche all’interno delle aree (progressioni orizzontali)”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, dall’entrata in vigore del Regolamento, si intenderà abrogata ogni disposizione, regolamentare e non, vigente al momento dell’entrata in vigore del Regolamento medesimo, in contrasto con lo stesso;
- di trasmettere il detto Regolamento, per opportuna conoscenza, ai dipendenti dell’Ente, alle OO.SS. e alle R.S.U.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **22/01/2024** al **06/02/2024** al n. **123** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2024 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro lì 13/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr. Giuseppe Conte

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. "progressioni orizzontali"), in coerenza con quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dall'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Definizione e finalità

Le progressioni economiche all'interno delle aree (progressioni orizzontali) sono finalizzate a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area di appartenenza.

Le progressioni orizzontali consistono nell'attribuzione al dipendente, nel corso della vita lavorativa, di uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura dei differenziali stipendiali è quella stabilita dal vigente CCNL Funzioni Locali.

Ai sensi dell'art. 96 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per il personale di Polizia Locale inquadrato nell'Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo l'ordinamento dell'Ente, la misura del "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del citato CCNL è incrementata di Euro 350, al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto.

Per il personale iscritto in Ordini o Albi professionali, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 del CCNL del 16.11.2022, la misura del "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, al fine di compensare la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'attribuzione di differenziali stipendiali non determina l'attribuzione di mansioni superiori ed avviene mediante procedura selettiva di area, che eventualmente può essere attivata annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.

Art. 3 – Numero massimo differenziali stipendiali per ciascun dipendente

Il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area, è quello stabilito dalla Tabella A del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, ossia:

Area	Numero massimo differenziali stipendiali
Funzionari ed Elevata Qualificazione	6
Istruttori	5
Operatori Esperti	5
Operatori	5

A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della disciplina recata dal citato CCNL fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

Il numero massimo di cui al presente articolo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area.

Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.

Posto che, in base a quanto previsto dall’art. 78 del CCNL 16.11.2022 il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018 è mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”, tale ultimo “differenziale stipendiale” non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui al presente Regolamento che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

Art. 4 – Numero di differenziali stipendiali per ciascuna area

Il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi nell’ambito del Fondo risorse decentrate.

Opera il limite del 50% (rapporto tra PEO effettuate e PEO che hanno concorso alla selezione: riferimento Circolare del MEF n. 15/2019 – art. 23 D.Lgs. n. 150/2009 – parere ARAN CFL220). Tale limite è arrotondato per difetto fino a 0,49, altrimenti per eccesso. Il limite opera in relazione alla singola area.

Si precisa che il limite viene calcolato in rapporto ai dipendenti che, per ciascuna area, partecipano alla selezione, come da succitata Circolare (“... che hanno concorso alla selezione”).

Nel caso in cui in una singola area è presente un solo dipendente o comunque un solo dipendente dell'area partecipa alla procedura, comunque questi potrà beneficiare della progressione, allorquando ne ricorreranno i presupposti.

Art. 5 – Requisiti minimi per la ammissione alla procedura selettiva di area

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di ogni singola area i lavoratori titolari con l'Ente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia esso a tempo pieno o a tempo parziale) che posseggano i seguenti requisiti minimi:

- negli ultimi due anni non aver beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;

- negli ultimi due anni non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

Art. 6 – Modalità di attribuzione dei punteggi

I "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva.

La graduatoria, fino al raggiungimento di un punteggio massimo possibile di **100 punti** (a cui si aggiunge la eventuale maggiorazione per coloro che non hanno conseguito progressioni economiche da più di sei anni), viene definita in base ai seguenti criteri:

1) **media delle ultime tre valutazioni individuali annuali** conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità – **punteggio massimo 50 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Media performance nel triennio	Punteggio attribuito
media del 100% del punteggio massimo ottenibile	50
media dal 91% al 99% del punteggio massimo ottenibile	45

media dal 81% al 90% del punteggio massimo ottenibile	35
media dal 71% al 80% del punteggio massimo ottenibile	20
media fino al 70% del punteggio massimo ottenibile	25

2) **esperienza professionale**. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto Funzioni Locali nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi – **punteggio massimo 30 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Criterio	Punteggio
Esperienza lavorativa – Permanenza nella posizione economica / ultimo differenziale acquisito	2 punti per ogni anno di permanenza (o per ogni anno dall’ultimo differenziale acquisito) con frazionamento per i periodi inferiori all’anno fino ad un massimo attribuibile di 15 punti .
Esperienza lavorativa – Permanenza nella categoria giuridica / Area	1 punto per ogni anno di permanenza con frazionamento per i periodi inferiori all’anno fino ad un massimo attribuibile di 15 punti .

3) **capacità culturali e professionali** – **punteggio massimo 20 punti**, suddiviso e calcolato come segue:

3a) Istruzione – **punteggio massimo 15 punti**, calcolato come segue:

3 punti per ogni titolo di studio ulteriore posseduto. Per “titolo di studio ulteriore” si intende un titolo superiore a quello richiesto per l’accesso all’area di appartenenza.

(nota: il punteggio della laurea triennale viene assorbito da quello della corrispondente laurea magistrale-specialistica, pertanto non vi è sommatoria tra le due. La sola laurea triennale, ad ogni modo, legittima l’attribuzione del punteggio laddove costituisca “titolo di studio superiore”, secondo la definizione di cui sopra. Per “titolo di studio superiore” si intendono anche Master e Dottorato di ricerca)

3b) Formazione e pubblicazioni – rientrano in tale tipologia le attività formative effettuate anche nell’ambito dei piani di formazione del personale, con esclusivo riferimento a corsi per i quali è necessario sostenere un esame finale di abilitazione o il conseguimento di una certificazione delle competenze acquisite (sono esclusi i semplici corsi di formazione che rilasciano l’attestato di partecipazione). Inoltre rientrano in tale tipologia le pubblicazioni di articoli o libri attinenti alle materie lavorative – **punteggio massimo 5 punti**, calcolato come segue:

Tipologia	Punteggio
Attività formativa erogata/organizzata dall’Ente	0,5 per ogni attività formativa completata nell’ultimo triennio
Conoscenza lingua straniera	1
Conoscenze informatiche	1
Altre certificazioni	0,50
Pubblicazioni	0,50 per ogni articolo 2 per ogni libro

Art. 7 – Punteggio aggiuntivo

Al dipendente che partecipa alla procedura e che non ha conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% sul punteggio ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’articolo che precede.

Art. 8 – Criteri di priorità in caso di parità dei punteggi

In caso di parità dei punteggi determinati ai sensi degli articoli precedenti, i criteri di priorità sono, nell’ordine, i seguenti:

- 1) maggiore anzianità di servizio presso l’Ente (fa fede la data di assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente)
- 2) maggiore anzianità anagrafica

Art. 9 – Indizione della procedura e graduatoria

La procedura selettiva è indetta, per tutte le Aree/Settori, con Determinazione del Responsabile del personale, in qualità di Responsabile della procedura, che provvede altresì all’approvazione del bando/avviso.

All’esito della raccolta delle domande e dopo averne verificato l’ammissibilità, il Responsabile del personale provvede all’attribuzione dei punteggi ed alla formazione della

graduatoria (una per ciascuna Area/Settore oggetto di progressioni), che viene quindi approvata dallo stesso.

Nel caso in cui il Responsabile del personale intenda partecipare alla selezione, questi si astiene e la procedura è indetta da altro Responsabile o dal Segretario comunale.

Si precisa che gli incaricati di EQ concorrono con una graduatoria a parte rispetto agli altri dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'EQ ma non incaricati di Elevata Qualificazione. I differenziali stipendiali "in palio" vengono suddivisi equamente tra le due graduatorie. Laddove ciò non sia possibile in quanto il numero di differenziali da attribuire sia dispari, si ricorre ai criteri di priorità di cui all'art. 8 che precede.

Le progressioni (differenziali stipendiali) sono attribuite, per ciascuna Area/Settore, a coloro che si sono utilmente collocati, sulla base del numero di differenziali stabiliti per ciascuna Area/Settore e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 10 – Riesame

Entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i dipendenti che hanno partecipato alla procedura selettiva possono presentare motivata istanza di riesame al Responsabile, laddove ritengano che vi siano stati errori nell'attribuzione dei punteggi. Il Responsabile decide sull'istanza, di norma, nei successivi dieci giorni, se del caso assumendo i provvedimenti conseguenti.

Art. 11 – Decorrenza della progressione economica e vigenza della procedura

La progressione economica è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che la prevede.

L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area.

I differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

Art. 12 – Disposizione transitoria

Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed al vigente CCNL Funzioni Locali. Le norme del presente regolamento che eventualmente risulteranno in contrasto con sopravvenute disposizioni di legge o sopravvenuti orientamenti (ARAN, Corte dei Conti, ecc...) si intenderanno disapplicate.